

Comune di NURRI
Provincia del Sud Sardegna

L'ORGANO DI REVISIONE

Parere n. 10 del 28/11/2022

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO 2022/2024 E APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E LIBERO

Il giorno 28 del mese di novembre 2022, il Revisore dei Conti – Dott.ssa Monia Ibba, nominata con delibera consigliere n. 2 del 07/03/2022, in ottemperanza agli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 267/2000 (di seguito TUEL),

procede con l'analisi della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 24/11/2022 avente ad oggetto "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2023 - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO E ACCANTONATO".

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 175,186 e 187;
- il D.Lgs. n.118/2011, come modificato dal D.Lgs. n.126/2014;
- il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
- il regolamento di contabilità dell'ente;

Preso atto che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 30/03/2022 è stato approvato il DUP 2022/2024 e il Revisore ha rilasciato il parere n. 1 del 30/03/2022;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 30/03/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024 redatto secondo gli schemi di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. regolarmente esecutiva ai sensi di legge, e il Revisore ha rilasciato il parere n. 2 del 30/03/2022;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 16/05/2022 è stato approvato il rendiconto della gestione 2021 ed il revisore unico ha rilasciato in merito il parere n. 4 del 12/05/2022 esprimendo giudizio positivo per la sua approvazione;

Vista

la suddetta proposta di variazione formulata dal Responsabile del Servizio Finanziario, elaborata sulle base delle richieste presentate dall'amministrazione e dai responsabili, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio del bilancio ai sensi dell'art. 175 c. 8 del D.lgs. n. 267/2000, dalla quale si rileva che risulta necessario procedere con l'applicazione al bilancio 2022-2024 di quote di avanzo vincolato e libero nel modo seguente:

RITENUTO dover procedere all'applicazione di una quota dell'avanzo libero per spese di investimento per € 26.616,98 quale quota di cofinanziamento dei lavori di completamento del P.I.P;

RILEVATO che risulta necessario procedere all'applicazione della quota accantonata dell'avanzo di Amministrazione di Euro 24.110,00 per il pagamento delle competenze arretrate al personale dipendente relative al nuovo CCNL EE.LL. 2019/2021;

DATO ATTO inoltre che sono state iscritte in parte entrata le seguenti somme:

- 10.866,99 quale trasferimento dello Stato integrazione Fondo Solidarietà servizi socio assistenziali;
- 1.742,94 quale contributo statale per organizzazione centro estivo
- 3.475,44 quale contributo statale trasporto alunni disabili
- 61.100,00 quale contributo RAS DGR 2822/2022 misure spopolamento assegno natalità
- 46.875,00 per le annualità 2023 e 2024 quale rimborso dei comuni aderenti per segreteria convenzionata che sarà attivata presumibilmente dal 1 gennaio 2023;
- 47.427,00 PNRR abilitazione al cloud
- 12.150,00 PNRR servizi e cittadinanza digitale
- 79.922,00 PNRR esperienza del cittadino nei servizi pubblici
- 32.400,00 L.R. 48/2018 finanziamento interventi patrimonio immobiliare privato
- 44.399,95 anno 2022 – 198.319,77 anno 2023 – 57.280,28 anno 2023 quale finanziamento RAS per completamento P.I.P.
- 300.000,00 annualità 2023 quale contributo RAS per manutenzione straordinaria strada circonvallazione

Rilevato che:

- **il comma 1 dell'art. 187** del D.Lgs. 267/2000 prevede che: **"Il risultato di amministrazione** è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188"
- **il comma 2 dell'art 187 del D.lgs 267/2000** il quale prevede che **"La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:**
 - a. per la copertura dei debiti fuori bilancio;
 - b. per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
 - c. per il finanziamento di spese di investimento;
 - d. per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
 - e. per l'estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo

crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi”.

Preso atto che:

- il rendiconto di gestione esercizio 2021, presenta un risultato di amministrazione di euro 2.198.986,11, composto come riportato nella sottostante tabella:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021	
Totale parte accantonata	327.881,13
Totale parte vincolata	1.004.264,00
Totale parte destinata agli investimenti	393.433,03
Totale parte disponibile	473.407,95
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.198.986,11

Dato atto che

- permangono gli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. 267/2000;
- non sussistono debiti fuori bilancio né si rende necessario adottare provvedimenti per la salvaguardia degli equilibri di Bilancio;
- non si è fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria;

Tenuto conto

- dei pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile dell'Area Finanza e Tributi di cui all' articolo 49 del D.Lgs. 267/2000;

Per tutto quanto sopra espresso, l'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 2) del Tuel e nel rispetto del principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione consiliare n. 36 del 24/11/2022 avente ad oggetto “VARIAZIONE AL BILANCIO 2022/2024 E APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E LIBERO” avendone accertato la congruità, coerenza e attendibilità contabile, sulla base di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel e dal principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/201 e avendo riscontrato il permanere degli equilibri in termini di competenza e di cassa.

L'ORGANO DI REVISIONE

F.to Dott.ssa Monia Ibba